

**DETERMINAZIONE n. 13 del 26 gennaio 2022  
Area Servizio Idrico Integrato**

**Oggetto: Dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'acquisizione sanante ex art. 42  
– bis del D.P.R. n. 327/2001 dell'impianto di sollevamento fognario "S5" -  
Catasto terreni al foglio 50, mappali 17 e 704 parte – Comune di Comacchio  
(FE) –Rinnovo**

## IL DIRIGENTE

### Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20;
- l’art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i.
- il D.P.R. n. 327/2001 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- il D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, art.158 bis;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;

### Premesso che:

- l’impianto di sollevamento fognario "S5", ubicato nel territorio del Comune di Comacchio (FE), è elemento fondamentale ed integrato con il sistema fognario che garantisce lo smaltimento dei liquami reflui urbani del c.d. "comparto Lidi Nord", che include gli abitati di lido di Volano, Lago Nazioni-Spiaggia Romea, Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, San Giuseppe, Vaccolino, Borgo Manara, Lido degli Scacchi e zona nord di Porto Garibaldi, area bivio Collinara, interessante un parco di utenza di migliaia di persone, con picchi (nel periodo estivo per la presenza turistica) di decine di migliaia di persone. L’impianto fa parte di un sistema fognario concepito a stazioni di sollevamento concatenate in serie, dove ogni sollevamento convoglia i liquami di quello successivo, collettando quanto è collegato lungo il percorso adduttore principale: dal Lido di Volano al suddetto impianto "S5", fino al depuratore di Comacchio. Tale collettore di dorsale è a sezione circolare con dimensioni variabili da 1000 a 1600 mm. All’impianto "S5", in quanto ultimo del sistema concatenante, transita tutto il liquame del comparto descritto;
- Atersir, preso atto dell’assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità dell’area sulla quale è sito l’impianto di sollevamento “S5”, della necessità di acquisire l’area e di procedere quindi alla sua acquisizione per conto del Comune di Comacchio, che risulterà il proprietario dell’area stessa, ha chiesto all’Amministrazione comunale di trasmettere la documentazione utile ai fini del procedimento di acquisizione coattiva sanante, ex. art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

- il Comune di Comacchio ha trasmesso ad Atersir la documentazione, contenente in particolare una nota che ricostruisce gli eventi che interessano l'area in oggetto e una perizia di stima;
- gli eventi che interessano l'area in oggetto, ricostruiti nella comunicazione del Comune di Comacchio Protocollo N.0069727/2021 del 09/11/2021 (PG.AT/2021/0011533 del 21/12/2021), sono i seguenti:
  - Deliberazione G.C. n. 275 del 07/12/1979 di approvazione del progetto esecutivo e Deliberazione G.C. n. 24 del 25/01/1980 di chiarimento della precedente delibera (definisce i tempi di espletamento dell'"Appalto concorso");
  - Deliberazione G.C. n. 793 del 25/10/1980 di occupazione d'urgenza dell'area, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data della Deliberazione, seguita dalla Deliberazione G.C. n. 1486 del 20/12/1988 dove "ora per allora", proroga i termini disposti dalla deliberazione G.C. n. 793 del 25/10/1980 di occupazione di urgenza dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di fognatura IX lotto Lidi Pomposa e Scacchi, di ulteriori anni 3 (5 complessivi) ai sensi del 11° comma dell'art. 20 della Legge 22.10.1971 n. 865; altresì, ..... di prendere atto che, in forza dell'esecutività della medesima deliberazione, l'occupazione in termini risulta in corso al 16 marzo 1985 e quindi prorogata di un anno. Ciò sulla base del fatto che l'occupazione era disposta entro tre mesi dall'approvazione della delibera n. 793/80 e non oltre due anni che decorrevano dal verbale di immissione nel possesso in data 3 marzo 1983. Tale delibera indica che al 2 marzo 1983 i lavori "sono ancora in corso" tanto da dover prorogare da 2 a 5 i termini dell'occupazione d'urgenza,
  - l'occupazione dell'area sulla quale si trova localizzato l'impianto "S5" non è stata seguita dall'emissione di un decreto di esproprio per le aree oggi oggetto di domanda di restituzione da parte della società Noi Due s.r.l., che riguardano un'estensione di mq. 717,66 distinti al Catasto terreni al foglio 50, mappali 17 e 704 parte;
  - NOI DUE s.r.l. (società che nasce dalla fusione per incorporazione di Siber d.r.11.) la quale ha acquistato con atto in data 2 settembre nel 2005 un appezzamento di terreno di più ampia estensione nel quale ricadono anche le sopra citate particelle, ha agito presso il Tribunale di Ferrara per chiedere la restituzione previa rimessione in pristino delle sopra citate particelle occupate dall'impianto di sollevamento "S5", ed il Tribunale di Ferrara con il provvedimento n. R.G. 2019/915 ha disposto l'immediata restituzione;
  - la Corte di Appello di Bologna, il 03.03.2020, con propria ordinanza, ha momentaneamente sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento n. R.G. 2019/915 emesso dal Tribunale di Ferrara;

**Visto** l'art. 42 bis DPR 327/2001, il quale dispone che: "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del

bene.”, nonché (...)“Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità (...). Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.”; e al comma 4 che: “Il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziano l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione...” e che la medesima norma, al comma 8, stabilisce che deve essere rinnovata la valutazione di attualità e la prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione;

**Preso atto** degli indirizzi della giurisprudenza, secondo i quali circa l’assenza di ragionevoli alternative all’adozione del provvedimento ablativo, l’impossibilità di un’acquisizione consensuale dei fondi deve ritenersi esplicitata nel provvedimento di acquisizione sanante nella parte in cui vi si fa riferimento al lungo contenzioso intercorso tra le parti, all’entità delle pretese fatte valere da queste ultime e al divario esistente tra le contrapposte posizioni delle parti, che denotano la sostanziale impraticabilità concreta di una soluzione consensuale alternativa (Cfr, Consiglio di Stato n. 2682/2017);

#### **Constatato** che

- ogni ipotesi di rimessione in pristino delle aree, sulle quali insiste l’impianto di sollevamento “S5”, sarebbe dannosa per la collettività, risultando imprescindibile il mantenimento della funzionalità della rete di collettamento fognario del comparto Lidi Nord e non sussistendo alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili in riferimento ad una diversa localizzazione dell’impianto, in quanto condizionata dall’attuale tracciato della esistente rete di collettori e impianti;
- l’assoluta necessità di mantenere l’attuale localizzazione dell’impianto di sollevamento “S5” è stata confermata in occasione dell’approvazione del progetto “Programma di interventi di messa in sicurezza idraulica del comparto Lidi Nord di Comacchio – Lavori di realizzazione di un sistema di sfioro e laminazione delle acque di pioggia nell’impianto di sollevamento fognario S5 di Porto Garibaldi”, approvato con Determinazione Atersir n. 104 del 9 giugno 2021;
- sussistono, pertanto, oggettive, attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l’avvio della presente procedura di acquisizione delle aree in oggetto;
- la comparazione degli interessi contrapposti dei privati proprietari e del Comune non può che portare ad un giudizio di prevalenza dell’interesse pubblico, sotteso alla presenza nelle aree occupate dell’impianto di sollevamento “S5”, funzionalmente integrato nel sistema di collettamento dei reflui dell’intero comparto Lidi Nord;

- che non sussistono ragionevoli alternative alla adozione di un provvedimento acquisitivo sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;

**Ritenuto**, in conseguenza di quanto sopra rappresentato:

- che è attuale l'interesse pubblico all'acquisizione dell'area in oggetto;
- di dover provvedere alla improcrastinabile adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001;

**Dato atto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del D.Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare l'interesse pubblico, sotteso alla presenza nelle aree occupate dell'impianto di sollevamento "S5", ubicato al Catasto terreni del Comune di Comacchio (FE) al foglio 50, mappali 17 e 704 parte, funzionalmente integrato nel sistema di collettamento dei reflui dell'intero comparto Lidi Nord, al fine di garantire la corretta funzionalità del sistema fognario degli abitati di lido di Volano, Lago Nazioni-Spiaggia Romea, Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, San Giuseppe, Vaccolino, Borgo Manara, Lido degli Scacchi e zona nord di Porto Garibaldi, area bivio Collinara, interessante un parco di utenza di migliaia di persone, con picchi (nel periodo estivo per la presenza turistica) di decine di migliaia di persone;
3. di dare mandato al Servizio Pianificazione, Regolamentazione tecnica e presidio Modena, Bologna e Ferrara di Atersir di avviare tempestivamente il relativo procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.

Il Responsabile  
Area Servizio Idrico Integrato  
Ing. Marialuisa Campani  
(documento firmato digitalmente)